

TRIBUNALE DI TARANTO

Seconda Sezione Civile

Ufficio delle Procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Raffaele Viglione,

in relazione alla proposta di concordato minore presentata come procedura familiare da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] in data 30 maggio 2023 e, in relazione alla richiesta di omologa di tale proposta formulata con il ricorso introduttivo, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che

Con decreto del 22 giugno 2023 [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] sono stati ammessi alla procedura di concordato minore "familiare", ai sensi dell'art. 66 CCI, con assegnazione ai creditori del termine per esprimere il proprio voto sulla proposta.

Tale decreto, unitamente alla proposta di concordato, è stato comunicato a tutti i creditori dal gestore della crisi entro il termine assegnato dal Giudice.

In data 4 settembre 2023 il gestore della crisi ha depositato apposita relazione sull'esito del voto; successivamente ha acquisito notizia informale dell'avvenuta operazione societaria che ha interessato la [REDACTED] [REDACTED] e ha pertanto ritenuto di sottoporre al G.D. la decisione circa l'ammissibilità del voto pervenuto in data 14.08.2023 dalla [REDACTED] e [REDACTED], depositando in data 3 marzo 2024 una relazione integrativa sui voti.

Dalle relazioni del gestore emerge che:

* il concordato minore, procedura familiare ex artt. 66 e 74, comma 2, CCI, consta di un progetto unitario liquidatorio supportato da finanza esterna presentato da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], membri

della stessa famiglia conviventi e il cui sovraindebitamento ha un'origine comune nella pregressa attività di ristorazione gestita dagli stessi attraverso la società di famiglia, attualmente in liquidazione volontaria;

* nella proposta formulata le masse attive e passive sono rimaste distinte *ex art. 66, comma 3*;

* le proposte prevedono per i creditori la seguente suddivisione in classi:

1- Prededucibili; 2- Privilegiati *ex artt. 2770-2777c.c.* in prededuzione; 3- Ipotecari; 4- Privilegiati mobiliare; 5- Chirografi da degrado; 6- Chirografi per natura; 7- Chirografi per garanzie personali prestate e non escusse;

* sono pervenute le seguenti manifestazioni di voto:

- [REDACTED] creditore esclusivo di [REDACTED] – voto favorevole;
- Agenzia delle Entrate, creditore ricorrente di tutti e tre i membri della famiglia – voto sfavorevole;
- [REDACTED] [REDACTED], creditore comune di [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] - espressione di “non adesione alla procedura di concordato minore”;

* non sono pervenute dichiarazioni di voto dai seguenti creditori:

- [REDACTED], [REDACTED], Agenzia Entrate Riscossione Puglia, [REDACTED] [REDACTED], per i debiti di [REDACTED];
- Agenzia Entrate Riscossione Puglia, [REDACTED], [REDACTED], per i debiti di [REDACTED];
- Agenzia Entrate Riscossione Puglia, Agenzia Entrate Riscossione Emilia Romagna, Regione Puglia, Regione Emilia Romagna, Roma Capitale, [REDACTED] [REDACTED], per i debiti di [REDACTED] -

* il gestore della crisi ha ritenuto come non pervenute le manifestazioni di voto espresse dall'Agenzia delle Entrate e dalla [REDACTED] e [REDACTED] e, conseguentemente, raggiunta la percentuale di voti prevista dall'art. 79 CCI muovendo dai seguenti assunti:

- le manifestazioni di voto espresse in modo generico senza l'indicazione delle motivazioni del dissenso non possono considerarsi valide perché lesive del diritto al contraddittorio del debitore previsto dall'art. 80, comma 3, CCI;
- le manifestazioni di voto espresse unitariamente per il concordato minore familiare non possono considerarsi valide perché non rispettano la distinzione delle masse stabilita dal comma 3 dell'art. 66.

Osserva quanto segue

1. Dalla visura camerale completa della [REDACTED], creditrice di [REDACTED] e [REDACTED], acquisita dal gestore, si evince che questa risulta cancellata dal registro delle imprese per incorporazione nella [REDACTED] a far data dal 20 aprile 2023, quindi in epoca precedente al deposito della stessa proposta di concordato. Di conseguenza, legittimamente la [REDACTED], in data 14 agosto 2023, si è attivata per esprimere il proprio voto (sfavorevole) in ordine alla proposta di concordato minore familiare interessante un credito (plurisoggettivo dal lato passivo) già facente capo all'Istituto di credito incorporato.

2. Non si possono condividere le conclusioni raggiunte dal gestore in ordine alla invalidità del voto espresso dall'Agenzia delle Entrate e dalla [REDACTED].

Ai sensi dell'art. 79 CCI il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Né tale disposizione né il successivo art. 80 disciplinano e impongono ai creditori un predeterminato contenuto tipico per l'espressione del loro voto, prevedendo ad esempio che lo stesso debba essere necessariamente corredato da un corpo motivazionale a giustificazione della scelta formulata. Il voto sfavorevole del creditore è invero sottratto a qualsiasi vaglio di convenienza, che consenta al giudice di sindacare il merito della preferenza espressa ed eventualmente eliderne gli effetti. L'unica ipotesi in cui l'art. 80 assegna al giudice tale potere di assenso sostitutivo è rappresentata dalla mancata adesione/voto sfavorevole determinante il mancato raggiungimento del *quorum* da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, laddove la proposta di

soddisfacimento dei loro crediti risulti conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Eventualità differente rispetto a quella del voto sfavorevole incidente sul mancato raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCI è quella della opposizione in sede di omologa, consistente in una contestazione della convenienza della proposta da parte di uno dei creditori o di qualunque altro interessato (art. 80, comma 2, CCI): in questa ipotesi, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, può omologare il concordato minore solo se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

Pertanto, l'omologa del concordato è subordinata ad una serie di controlli successivi rimessi al vaglio del giudice: *I step*) l'ammissibilità giuridica del piano; *II step*) la fattibilità del piano; *III step*) il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 CCI, con possibile *cram down* e assenso sostitutivo in ipotesi di mancata adesione determinante da parte dell'amministrazione finanziaria; *IV step*) l'assenza di contestazioni sulla convenienza della proposta.

Dunque, l'esito del voto si pone su un piano differente rispetto all'ipotesi di presentazione di contestazioni da parte dei creditori, come chiaramente si evince dal dato letterale del primo e del quarto comma dell'art. 80: il raggiungimento della maggioranza prevista dall'art. 79 costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per l'omologa del concordato minore, dovendo altresì il giudice, in presenza di contestazioni pur "minoritarie" sulla convenienza della proposta, valutarne il merito rispetto all'alternativa liquidatoria (comma 1); il creditore poi che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento del proponente è comunque legittimato a esprimere il proprio voto sfavorevole («anche dissenziente») ma non ad opporsi in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (comma 4).

Non si possono quindi condividere gli assunti posti dal gestore designato a sostegno delle proprie conclusioni proprio perché confondono su un unico piano quelli che invece rappresentano, ad altezze differenti, momenti di valutazione propedeutici all'omologa imprescindibili ma ben distinti: innanzi

tutto, il raggiungimento della percentuale maggioritaria per l'approvazione della proposta di concordato, con tutte le questioni ad esso sottese (chi vota e chi non vota – e vota pure il creditore “colpevole” ai sensi dell’art. 80, comma 4, CCI –, maggioranze per classi, silenzio-assenso, *cram down* erariale ed eventuale assenso sostitutivo giudiziale); solo se, in un modo o nell’altro, è stata raggiunta la maggioranza, si apre l’eventuale capitolo relativo alle contestazioni/opposizioni in sede di omologa inerenti la convenienza della proposta (con le preclusioni previste per il creditore “colpevole”, la fase di contraddittorio con debitore e OCC e il vaglio finale di *cram down* da parte del giudice).

Seguendo tale impostazione ermeneutica, che si ritiene l’unica in grado di conferire armonia logica al dettato letterale delle disposizioni normative in esame e che si rivela quella maggiormente rispettosa del principio dell’autonomia negoziale privata e del carattere eccezionale dei poteri di intervento del giudice sull’autodeterminazione dei singoli, ne deriva che:

- il voto sfavorevole non deve essere motivato e può consistere anche in una mera (purché espressa) manifestazione di non adesione;
- esso di per sé, ovvero in mancanza di contestazioni, non apre alcun contraddittorio, rappresentando il frutto di una scelta insindacabile e incompressibile di ciascun creditore, pure “colpevole”, posto innanzi ad un’alternativa di soddisfacimento ridimensionato o procrastinato del proprio diritto;
- fatta salva l’ipotesi riconducibile al c.d. *cram down* erariale, il mancato raggiungimento della maggioranza di cui all’art. 79 impedisce sempre l’omologa del concordato, lasciando priva di rilevanza qualsiasi considerazione relativa alla maggiore o minore convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria.

3. A ciò si aggiunga che non appare condivisibile neanche l’impostazione atomistica data dal gestore della crisi al concordato minore “familiare”, inteso nelle relazioni rassegnate da quest’ultimo al G.D. come una sorta di agglomerato di autonome proposte liquidatorie: tale impostazione lo porta persino a qualificare «*l’espressione di un voto unitario e non distinto per ogni*

singola proposta di concordato» come un voto non valido ai fini del calcolo della percentuale di cui all'art. 79 CCI.

Orbene, è senz'altro vero che ai sensi dell'art. 66, comma 3, CCI «le masse attive e passive rimangono distinte», ma questo si verifica sempre nell'ambito di un unico e unitario progetto di risoluzione della crisi, come chiaramente si esprime l'art. 66, comma 1.

D'altro canto, però, nessuna indicazione è dato rinvenire nella disciplina positiva in ordine alle modalità con le quali debbano raccogliersi e imputarsi i voti dei singoli creditori – che possono essere *creditori comuni* in relazione a medesime posizioni debitorie facenti capo a più membri della famiglia, *creditori ricorrenti*, ovvero creditori personali di più familiari ma per posizioni debitorie distinte, ovvero *creditori esclusivi*, cioè creditori personali di un singolo proponente – né su come vadano calcolate le maggioranze previste dall'art. 79 CCI – facendo un unico calcolo che consideri l'insieme delle posizioni debitorie del nucleo familiare e la percentuale di incidenza di tutti i voti raccolti su questo insieme oppure procedendo ad un computo distinto per ciascuna massa passiva che partecipa al concordato familiare.

Quest'ultima opzione appare, in realtà, la più coerente con la regola sancita dall'art. 66, comma 3, CCI: se, infatti, la separazione tra attivo e passivo dei membri della famiglia sta sicuramente a significare che ciascuno di loro risponde con il proprio patrimonio dei debiti comuni e di quelli personali, ma non dei debiti altrui, dei quali siano esclusivi titolari altri familiari, nella valutazione del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 79 CCI appare allora più corretto, in mancanza di istruzioni specifiche rinvenibili, sia pure in via analogica, nel codice della crisi, mantenere distinte le masse passive e la rilevanza per ciascuna di queste del voto dei relativi creditori. In tal senso, sotto il vigore della previgente normativa speciale (legge n. 3 del 2012), si era già orientato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del 16 febbraio 2022: *«ritiene il Tribunale che per verificare il raggiungimento della percentuale dettata dalla norma da ultimo citata non si possa che fare riferimento al singolo debitore. La procedura familiare consente infatti di sottoporre al giudice unitariamente il sovraindebitamento dei soggetti che abbiano le condizioni previste dall'art. 7 bis legge n. 3 del 2012 ma non*

consente affatto di considerare unitariamente le masse attive e passive e dunque di effettuare una votazione unitaria senza distinzione per masse».

Tale opzione ermeneutica non comporta tuttavia alcuna forma di invalidità per un eventuale voto unico (dissenso) espresso per tutto il piano e dunque cumulativamente e senza specificazione alcuna per tutti i debitori proponenti: in tale ipotesi, infatti, continuando a mantenere distinte le masse attive e passive, vi è la possibilità univoca comunque di imputare il voto di ciascun creditore esclusivo alla sola massa del proprio debitore e di ciascun creditore comune o ricorrente alle masse di tutti i propri debitori; stilato a monte l'elenco dei creditori comuni o ricorrenti e di quelli esclusivi, il voto indistinto va indirizzato sulla proposta o sulle proposte in cui quel soggetto è annoverato quale creditore, così come, in ipotesi di silenzio, i creditori comuni o ricorrenti inerti devono ritenersi consenzienti in tutte le relative proposte e quelli esclusivi silenti solo nella proposta del loro diretto debitore.

Si badi bene: la separazione dei patrimoni e la pluralità di maggioranze da raggiungere in relazione a ciascun debitore non inficia però il carattere unitario della procedura familiare e delle sue sorti, sicché il progetto unitario di concordato intanto potrà essere omologato in quanto le maggioranze di legge siano raggiunte in relazione a tutte le masse e per ciascuno dei componenti della famiglia in concordato, non ritenendosi per contro ammissibile un'omologa parcellizzata riferita esclusivamente a quella parte di piano facente capo al debitore o ai debitori che abbiano raccolto per sé sufficienti voti favorevoli. Una differente interpretazione entrerebbe peraltro in contrasto logico con la previsione dell'art. 66, comma 1, CCI, ultimo periodo, il quale espressamente configura il concordato minore come l'unica procedura di composizione della crisi ad accesso familiare "misto", ovvero cumulativamente da parte di consumatori e non consumatori stretti da un vincolo parentale: è evidente quindi che la *vis attractiva* esercitata dalla qualifica imprenditoriale di un familiare sulle posizioni debitorie degli altri membri consumatori li stringa in un piano di concordato unitario, impedendo che le loro strade possano separarsi lungo il percorso di composizione della crisi e trovare esiti distinti.

4. Nel caso in esame, dunque, già solo il voto sfavorevole, espresso in termini di “mancata adesione” alla procedura, da parte della [REDACTED], creditore comune di [REDACTED] e [REDACTED], sia pure indistinto e generico, risulta valido per le ragioni innanzi esposte e determina il mancato raggiungimento della percentuale di cui all’art. 79 CCI per l’approvazione del concordato minore in relazione alle loro due masse, impedendo così l’omologa del progetto unitario familiare: infatti, l’incidenza di tale debito, complessivamente di € 264.475,91, peraltro pari al 59,42% dell’intera debitoria familiare (ammontante a € 445.063,20 al netto della duplicazione *pro capite*, derivante dalla garanzia fideiussoria prestata da [REDACTED]), è pari al 79,41% della massa debitoria di [REDACTED] e al 78,16% di quella di [REDACTED].

5. Pertanto, deve prendersi atto della mancata approvazione della proposta di concordato minore e, conseguentemente, dell’insussistenza dei presupposti per l’omologazione della proposta medesima.

Al rigetto della domanda di omologa consegue anche la declaratoria di inefficacia della misura protettiva accordata con il decreto di ammissione del 22 giugno 2023.

P.Q.M.

Visto l’art. 80, comma 5, CCI

- rigetta la domanda di omologa della proposta di concordato minore familiare presentata da [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED];
- dichiara inefficace la misura protettiva del patrimonio accordata ai sensi dell’art. 78, comma 2, lett. d), CCI con il decreto di ammissione del 22 giugno 2023.

Manda la Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e all’OCC e per la pubblicazione del presente decreto sul sito *web* del Tribunale di Taranto.

Manda l’OCC per la comunicazione ai creditori.

Taranto, 11 aprile 2024

Il Giudice

Raffaele Viglione